



VIA FLAMINIA 43 - 00193 ROMA
TEL: 06.360.001.66 - FAX: 06.360.001.67
ORDINE@GEOLOGILAZIO.ORG
WWW.GEOLOGILAZIO.ORG

ORDINEDEIGELOGIDELLAZIO

REGOLAMENTAZIONE DELLA PUBBLICITA' DEL PROFESSIONISTA GEOLOGO

Il Consiglio Nazionale dei Geologi

PREMESSO

Che la questione della pubblicità del professionista geologo si inserisce nella più ampia tematica della regolamentazione della pubblicità delle professioni in generale.

Che la legge 3 febbraio 1963, n°112, avente ad oggetto la tutela del titolo e della professione e le altre successive e correlate norme - ivi comprese quelle deontologiche approvate con delibera di questo Consiglio n.121/97 - nulla prevedono con riguardo alle modalità con cui il geologo può informare i terzi circa la propria attività professionale.

Che, nell'ambito dell'attuazione delle direttive CEE, si è delineato un contrasto tra un indirizzo equiparativo tra professioni ed impresa ed un orientamento - che appare ora recepito dall'ultimo progetto per il riordino delle professioni intellettuali del Ministro di Grazia e Giustizia - tendente a salvaguardare i caratteri propri dell'attività e della dignità professionale.

Che nel menzionato progetto per il riordino delle professioni intellettuali, in materia, si prevede al punto "d" dell'art.2 di "*consentire la pubblicità*" ed al punto "e" dell'art.4 che "*la pubblicità abbia carattere esclusivamente informativo, con riferimento alle oggettive caratteristiche delle prestazioni offerte e al percorso formativo e professionale, anche di specializzazione, del professionista*".

Che la difesa e la permanenza delle caratteristiche essenziali delle attività professionali sta alla base di norme deontologicamente in materia di "pubblicità" proprie di altri ordini professionali, come ad esempio quello dei Dottori Commercialisti - che regolamentano la materia fin dal 1987 - e quello degli Avvocati che nel 1999 ha modificato, sempre in materia, il codice deontologico approvato solo due anni prima

RILEVATO

Che, allo stato, ciascun Ordine, nei limiti dei principi generali sopra enunciati, può disciplinare la materia.

Che ciascun Ordine ha inteso disciplinare la materia approvando con propria delibera il testo, sotto riportato, oggetto di successiva definitiva delibera del Consiglio Nazionale dei Geologi.

Che si deve, e questo Consiglio vuole, salvaguardare il principio fondamentale ed inderogabile della dignità professionale.

Che deve essere regolamentata, nell'ambito di cui sopra, la possibilità per il geologo di diffondere informazioni sulla propria attività professionale e di promuovere la stessa nel rispetto dei criteri di correttezza e verità, dignità e decoro, segretezza e riservatezza.



VIA FLAMINIA 43 - 00193 ROMA
TEL: 06.360.001.66 - FAX: 06.360.001.67
ORDINE@GEOLOGILAZIO.ORG
WWW.GEOLOGILAZIO.ORG

ORDINEDEIGELOGIDELLAZIO

Che la necessità di tale regolamentazione, attesa la modificazione del quadro normativo, si impone anche in considerazione della difesa del ruolo e degli spazi sul piano della concorrenza con altre categorie professionali, in un momento di intesa evoluzione dei sistemi di lavoro e dei rapporti tra professionisti.

Il Consiglio dell'Ordine dei Geologi del Lazio, dopo ampia discussione, ha approvato in data 12/03/2001 con delibera n°28/2001 e trasmesso al Consiglio Nazionale dei Geologi con nota prot. n.486/GC/2001 del 04/09/2001, il seguente testo:

"È consentito al geologo fornire informazioni a terzi sulla propria attività professionale, sulla struttura dello studio e sulla sua composizione. Sono consentite le indicazioni di dati personali del geologo e degli altri professionisti che compongono lo studio, comprendendo oltre ai dati anagrafici, ai numeri di telefono e di fax, nonché agli indirizzi di posta elettronica ed ai siti "Internet", anche le lingue straniere conosciute, nonché i libri e gli articoli pubblicati e le referenze provenienti dalle Università e da altri Enti, sempre che abbiano riferimento con l'attività professionale. Sarà anche possibile informare i terzi circa le materie prevalentemente seguite dal geologo o dallo studio, ogni relazione con apprezzabili interessi di informazione ai terzi. Non è consentita alcuna forma, diretta o indiretta, di informazione comparativa, equivoca o fuorviante, ingannevole o autoelogiativa. Non è consentito pubblicizzare contestualmente l'attività imprenditoriale e l'attività professionale quando esercitate dallo stesso professionista.

La qualificazione di "esperto", adeguatamente documentata nel curriculum professionale, deve essere conseguente ad esperienze professionali significative sotto il profilo della qualità e/o alla frequenza certificata di corsi e master qualificati, svolti ed organizzati da Enti pubblici con finalità di istruzione, di ricerca e di formazione.

Le informazioni consentite possono essere fornite tramite, i mezzi di comunicazione, le reti telematiche, siti internet, anche a diffusione internazionale, carta da lettere, rubriche professionali e telefoniche. Le informazioni debbono, dunque, essere fornite secondo correttezza e verità, dignità e decoro della professione, in osservanza degli obblighi di segretezza e riservatezza, e debbono corrispondere sempre ad un apprezzabile interesse di conoscenza dei dati da parte dei terzi.

In caso di dubbi circa le attività informative è obbligo del geologo consultare l'Ordine Regionale di appartenenza".